



## CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI BANDO ANNUALITÀ 2023 - II EDIZIONE

### Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo II del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nei limiti degli stanziamenti determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, concede un contributo a favore dei seguenti soggetti:

1. titolari di pensione, erogata dall'Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare;
2. iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge, o persona a cui è unito civilmente, ovvero il cui familiare di primo grado<sup>1</sup>, fiscalmente a carico, si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero che sia colpito da inabilità temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza domiciliare.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

### Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1 del presente bando, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi in materia di comunicazione reddituale e di versamenti (vale a dire, che soddisfino tutti i requisiti per ottenere il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente, con la specifica che non costituisce condizione di regolarità contributiva, ai fini dell'accesso al presente bando, l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti), che sostengano a proprio carico la retta della casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati.

Hanno titolo, altresì, ad usufruire del contributo i soggetti di cui all'art. 1 del presente bando che sostengono a proprio carico le spese di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l'erogazione dell'indennità, eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

L'iscritto, che successivamente alla presentazione della domanda, dovesse risultare non in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa **regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di regolarizzazione da parte

---

<sup>1</sup> Si intendono familiari con vincolo di I grado: genitori e figli.

dell'Ente, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'entità del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e la prestazione verrà liquidata per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante, se l'iscritto non avrà provveduto, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, al relativo pagamento, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

### **Art. 3 - TERMINI e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per l'attribuzione del contributo, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2023, dovrà essere presentata **entro il 30 settembre 2024**.

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'articolo 1 dovranno presentare apposita domanda, a mezzo raccomandata A/R presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo [welfare@pec.enpap.it](mailto:welfare@pec.enpap.it). Per la spedizione farà fede il timbro postale o la data di invio della posta certificata.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente nella sezione del sito [www.enpap.it](http://www.enpap.it) denominata "*Servizi per te - Assistenza inabili*".

Fermi restando i termini e i requisiti previsti dal Bando, nel caso in cui la condizione di non autosufficienza impedisca ai pensionati di presentare tale istanza, la compilazione e la trasmissione del relativo modulo di domanda potranno avvenire a cura dei familiari del pensionato ovvero di terze persone che ne abbiano la tutela. Nel suddetto modulo è contenuta apposita sezione da utilizzare nell'eventualità in cui la domanda venga presentata, per conto del pensionato, tramite soggetti diversi aventi titolo ad agire in nome dell'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia non anteriore a tre mesi;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscalmente disponibile;
- c) dichiarazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso<sup>2</sup> e che la stessa non è in parte o integralmente rimborsata da altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati;
- d) certificazione medica idonea a comprovare il grado di non autosufficienza e/o la percentuale di invalidità, ovvero certificato sanitario attestante i motivi per i quali si rendono necessarie le prestazioni di assistenza con indicazione della durata dell'assistenza domiciliare o del ricovero;
- e) documentazione comprovante la spesa sostenuta e la durata delle prestazioni.

La documentazione di cui ai punti a) e d) sarà ritenuta valida ai fini dell'attività istruttoria purché, al momento della compilazione del modulo di richiesta, sia resa apposita dichiarazione da parte del richiedente che attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la conformità all'originale della copia informatica del documento originale analogico.

Anche successivamente all'erogazione del contributo, l'Ente potrà avvalersi di strumenti di verifica delle certificazioni contenenti informazioni anagrafiche e/o sanitarie nonché delle correlate dichiarazioni rese, tali da riscontrare la corretta e conforme attività istruttoria. L'assenza dei requisiti di accesso autocertificati per accedere al contributo, anche qualora accertata successivamente, comporterà la decadenza dal beneficio richiesto.

---

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui la domanda sia presentata dall'iscritto attivo.

In caso di irregolarità formali e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, l'eventuale documentazione integrativa, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il termine **perentorio di 15 giorni dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Le dichiarazioni di certificazione potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

#### Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il beneficio assistenziale concesso dall'Ente è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta per la retta annuale ovvero per l'assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima delle somme spese in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato nell'ultimo anno fiscalmente disponibile dai componenti del nucleo familiare del beneficiario e comunque nel limite massimo di euro 12.000,00

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

- a) entità del contributo annuo erogato in relazione alle classi di reddito imponibile dichiarato, nell'ultimo anno fiscalmente disponibile, dai componenti il nucleo familiare del richiedente, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE:

Rapporto Classi di reddito/Contributi annuo	
Classi di reddito	Contributo annuo
Fino a € 5.000,00	€ 12.000,00
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	€ 11.000,00
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	€ 10.000,00
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	€ 9.000,00
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	€ 8.000,00
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	€ 7.000,00
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	€ 6.000,00
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	€ 5.000,00
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	€ 4.000,00
Oltre € 25.000,00	€ 3.000,00

- b) entità del reddito imponibile dichiarato, nell'ultimo anno fiscalmente disponibile, dai componenti il nucleo familiare del richiedente, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto Valore ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	1 punto

c) grado di non autosufficienza:

Rapporto Grado di non autosufficienza/Punteggio	
Grado di non autosufficienza	Punteggio attribuito
dal 66% al 79%	5 punti
Oltre il 79% - Fino al 99%	7 punti
100%	10 punti

d) tipologia del rapporto di parentela o coniugio:

Rapporto parentela/Punteggio	
Grado di parentela	Punteggio attribuito
Assenza vincolo di parentela (Pensionato)	1 punto
Coniuge o persona unita civilmente Familiari entro il 1° grado	5 punti

e) costo complessivo sostenuto dal richiedente per le spese di assistenza:

Rapporto Costo Complessivo/Punteggio	
Euro	Punteggio attribuito
Da 0 a € 5.000,00	1 punto
Da 5.001,00 a € 15.000,00	2 punti
Oltre 15.000,00	3 punti

#### Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione “*Servizi per te - Assistenza inabili*”. L’ufficio dell’Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l’argomento “*Contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti*”. È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

\* \* \*

Roma, maggio 2024

Ente Nazionale di Previdenza  
ed Assistenza per gli Psicologi  
il Presidente  
Felice Damiano Torricelli